



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano

La Corte d'Appello di Ancona
sezione lavoro

in persona dei magistrati:

dott.ssa Annalisa Gianfelice	Presidente
dott. Vincenzo Pio Baldi	Consigliere relatore
dott.ssa Angela Quitadamo	Consigliere

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza svoltasi in data 21.12.2021 attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le conclusioni delle parti, ai sensi dell'art.221, comma 4, del decreto legge n.34 del 19.05.2020, convertito nella legge n.77 del 17.07.2020, nella causa iscritta al n.283 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2021, promossa con ricorso in appello depositato il 28.09.2020 da:

CCIAA MARCHE – CAMERA di COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA delle MARCHE, corrente in Ancona,
con l'avv. Maurizio Cinelli, **parte APPELLANTE**

contro

FP CGIL – Segretaria Provinciale di Macerata e CISL FP – Segretaria Regionale delle Marche, corrente in Ancona, con gli avv.ti Paola Medori e Diomede Pantaleoni, **parti APPELLATE**

avverso la sentenza n.6/2021, pubblicata il 26.08.2021, del Tribunale di Macerata, in funzione di Giudice del lavoro;

sulle conclusioni delle parti, come riportate nei rispettivi atti di parte, da intendersi qui integralmente trascritte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il Tribunale di Macerata, con la sentenza sopra indicata, ha respinto l'opposizione avverso il decreto emesso dal medesimo giudice in data 26.11.2018 all'esito della fase sommaria prevista dall'art.28 St. Lav., che aveva sancito il comportamento antisindacale della CCIAA della Provincia di Macerata (alla quale è poi succeduta, in corso di causa, la CCIAA Marche, odierna appellante) nell'omessa organizzazione degli incontri con le organizzazioni sindacali per la valutazione delle questioni relative al lavoro straordinario, nell'innalzare, al di fuori delle procedure di contrattazione





decentrata integrativa, il limite individuale massimo del monte ore di straordinario e stabilito il numero di ore di straordinario individuale da far confluire nel conto della banca ore.

Secondo il Tribunale, alla luce delle disposizioni contrattuali collettive applicabili alla fattispecie in esame e tenuto conto dei documenti prodotti, permangono integre le ragioni avanzate dalle sigle sindacali nella denuncia di comportamento antisindacale della Camera di Commercio.

Avverso la sentenza ha proposto appello la CCIAA delle Marche evidenziando, in via preliminare, che l'oggetto della controversia riguarderebbe essenzialmente l'interpretazione delle disposizioni della contrattazione collettiva in tema di organizzazione e gestione del lavoro straordinario, che, secondo la prospettazione delle sigle sindacali appellate, non comporterebbe l'esclusiva prerogativa dell'ente di procedere in via autonoma alla periodica determinazione delle risorse finanziarie da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane. Pertanto, l'ente, con il primo motivo di impugnazione denuncia la violazione di legge nella quale sarebbe incorso il primo giudice, il quale né con il decreto reso all'esito della fase sommaria né con la successiva sentenza avrebbe affrontato la reale problematica. In ogni caso, secondo l'ente appellante, il provvedimento di primo grado non avrebbe chiarito, incorrendo così nel vizio di omessa o insufficiente motivazione, se possa dirsi antisindacale la condotta datoriale che interpreti le disposizioni del contratto collettivo in maniera divergente dal sindacato o che al termine del confronto con le controparti adotti un comportamento diverso da quello prospettato dalla controparte.

Con il secondo motivo di impugnazione la Camera di commercio censura la decisione di primo grado laddove, in aderenza alla prospettazione del sindacato, si è ritenuto sussistente una condotta antisindacale sol perchè l'ente non ha aderito alle richieste avanzate dalle organizzazioni in tema di straordinario, situazione di conflitto che esulerebbe dalla tutela prevista dall'art.28 St. Lav., con conseguente inammissibilità della procedura intrapresa.

Con il terzo motivo, in via subordinata rispetto al precedente, l'ente appellante censura la decisione che ha riconosciute fondate tutte le pretese avanzate dalle controparti in violazione di quanto previsto dalla contrattazione





collettiva. Infatti, secondo l'appellante, relativamente alla ritenuta violazione della norma di cui all'art.14 CCNL, detta disposizione prevede unicamente che gli incontri avvengano su iniziativa dell'una o dell'altra parte, non stabilendo, quindi, alcun obbligo in capo alla parte datoriale. Per quanto concerne, invece, la riconosciuta violazione dell'art. 38 della contrattazione, l'ente, a differenza di quanto sostenuto dalle controparti e ritenuto dal primo giudice, avrebbe sempre provveduto nel rispetto delle condizioni previste dalla richiamata disposizione e di quelle di cui alla contrattazione decentrata. Analogo discorso, secondo l'appellante, sarebbe avvenuto in ordine alla confluenza delle ore di lavoro straordinario nella banca ore, dal momento che, tenuto conto delle norme di riferimento succedutesi nel tempo e del concreto atteggiamento tenuto sulle richieste avanzate dalle rappresentanze sindacali, emergerebbe una posizione assolutamente rispettosa delle prerogative sindacali.

L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, respingersi la domanda avanzata con il ricorso ex art.28 St. Lav., con vittoria di spese del doppio grado.

Nel processo di appello si sono costituite entrambe le organizzazioni sindacali promotrici del ricorso attoreo, contestando l'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto integrale in considerazione delle corrette valutazioni espresse dal Tribunale.

La Corte, fissata udienza di trattazione scritta ai sensi dell'art.221, comma 4, cit., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.

Così sintetizzate le posizioni delle parti, l'appello è infondato e va respinto.

Relativamente al primo motivo di impugnazione, se è vero, come sostiene l'appellante, che il comma 3 dell'art.14 CCNL stabilisce, genericamente, che possa essere una qualsiasi delle parti a prendere l'iniziativa per promuovere l'incontro al fine di *“valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione”*, senza prevedere, quindi, uno specifico obbligo in capo al datore di lavoro, è altrettanto vero che, nello specifico, al di là di quanto avvenuto in passato, allorquando, secondo le deduzioni difensive di entrambe, nessuna





delle parti ha mai preso l'iniziativa, in data 21.03.2018 l'RSU ha formulato precisa richiesta di incontro per discutere del fondo dello straordinario del personale (cfr. doc.12 fasc. Camera), richiesta alla quale la Camera ha opposto un netto rifiuto (cfr. doc.18 fasc. Camera). Né può condividersi l'assunto dell'appellante secondo il quale nella richiesta si sia fatto riferimento al Fondo per il lavoro straordinario e non a quanto esattamente indicato dal sopra citato comma 3 dell'art.14. A giudizio del Collegio la formulazione della norma è volutamente ampia, volendo ricomprendere tutte le situazioni lavorative, i programmi e gli effetti derivanti dalla previsione di effettuazione di lavoro straordinario.

Ugualmente non può escludersi che un comportamento di tal fatta, ossia il rifiuto del richiesto incontro, sia antisindacale, dal momento che con esso si impedisce, di fatto, ai rappresentanti dei lavoratori di esporre al datore di lavoro le problematiche lavorative, sia economiche che non, derivanti dal ricorso a questa modalità di esecuzione della prestazione.

Passando all'analisi del secondo motivo di appello, occorre considerare che dai documenti prodotti da entrambe le parti emerge chiaramente l'atteggiamento di chiusura adottato dall'ente nei confronti delle organizzazioni sindacali. In più riprese la Camera di commercio ha escluso dette organizzazioni da ogni intervento e considerazione per tutto quanto ha riguardato il lavoro straordinario, in genere, e, più specificamente, il limite individuale e la banca ore. Detto atteggiamento, lungi dal rappresentare una prerogativa legata alla contrapposta interpretazione delle norme contrattuali riguardanti il lavoro straordinario, rappresenta, a giudizio del Collegio, un modus operandi volto a limitare il diritto del sindacato di intervenire ed interloquire sul tema in oggetto a tutela dei diritti dei lavoratori, che, inevitabilmente, non può non considerarsi antisindacale, con conseguente legittimazione delle relative organizzazioni ad instaurare la procedura prevista dall'art.28 della legge n.300 del 1970.

Discorso simile deve farsi per ciò che concerne il terzo motivo di appello, attraverso il quale l'ente ricorrente censura la decisione del primo giudice che, a suo dire, avrebbe travisato i fatti, esaminati, peraltro, in maniera incompleta.

Il Collegio, però, non condivide le critiche mosse dall'appellante alla





sentenza impugnata che, al contrario, letta unitamente al decreto reso al termine della fase sommaria, ha messo debitamente in luce le norme applicabili e ne ha tratto le inevitabili conseguenze.

Occorre considerare, infatti, che, come è pacifico, le fattispecie in esame sono regolate dall'art.38 CCNL, per quanto riguarda il limite massimo individuale di svolgimento di lavoro straordinario, e dall'art.38 bis, per ciò che concerne la confluenza delle ore di lavoro straordinario nella banca ore.

Relativamente all'innalzamento del limite, il comma 3 dell'art.38 prevede che ciò possa avvenire in sede di contrattazione decentrata integrativa. Stesso rinvio alla contrattazione decentrata opera il comma 2 dell'art.38 bis per la confluenza nella banca ore.

Orbene, risulta pacifico fra le parti che nel caso concreto non vi sia stato alcun incontro fra le parti al fine di discutere in ordine ai punti appena sopra indicati; anzi, come si è già detto, secondo quanto emerge dai documenti prodotti, a fronte delle richieste di incontri con la parte datoriale formulate dalle organizzazioni sindacali l'ente si è sistematicamente rifiutato, ritenendo che di avere esclusiva prerogativa in materia ed un mero obbligo di informazione e non di contrattazione.

Il Tribunale ha sancito l'antisindacalità di tale comportamento datoriale e questo Collegio ne condivide le conclusioni.

La Camera di commercio, anche nell'atto d'appello, ritiene insussistente il comportamento antisindacale alla luce di quanto dispone proprio il contratto integrativo del 2017 dove si richiama, espressamente, la circostanza che le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo e della produttività sono determinate annualmente dalla stessa Camera di commercio, nonchè un obbligo di sola informazione in favore delle organizzazioni sindacali.

A giudizio del Collegio tale argomentazione non fa venir meno il comportamento antisindacale denunciato.

In primo luogo va evidenziato, in linea generale, che, in presenza di precise disposizioni di contratto nazionale che prevedono la contrattazione collettiva decentrata integrativa per incidere su determinati istituti relativi al rapporto di lavoro, l'adozione delle relative determinazioni assunte autonomamente da datore di lavoro pubblico, al di là delle ipotesi previste





dall'art.40, comma 3 ter, del decreto legislativo n.165 del 2001, costituisce, evidentemente, un comportamento antisindacale, proprio perchè diretto ad escludere l'intervento delle rappresentanze sindacali.

A ciò va aggiunto che, nel caso concreto, la circostanza che la contrattazione integrativa preveda che la determinazione delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo e della produttività siano di prerogativa della sola Camera, con obbligo di sola informazione in favore dei sindacati, non esclude che sullo specifico tema di indicazione del limite massimo di straordinario individuale e di banca ore straordinario sia necessario una concertazione con i rappresentanti dei lavoratori, così come previsto dalla contrattazione nazionale.

La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.

Le spese del giudizio di appello, liquidate come da dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento e con l'aumento previsto dall'art.4, comma 2, DM n.55 del 2014, seguono la soccombenza, con distrazione, ex art.93 c.p.c., ai procuratori che hanno dichiarato di averle anticipate.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Ancona, sezione lavoro, definitivamente decidendo sull'appello proposto con ricorso depositato il 08.10.2021 da CCIAA MARCHE – CAMERA di COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA delle MARCHE, corrente in Ancona, nei confronti di FP CGIL – Segretaria Provinciale di Macerata e CISL FP – Segretaria Regionale delle Marche, corrente in Ancona, avverso la sentenza n.6/2021, pubblicata il 26.08.2021, del Tribunale di Macerata, quale Giudice del lavoro, così provvede:

- A. Respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- B. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore delle controparti, liquidate in €7.950,00 per compenso professionale, oltre esborsi, spese forfetarie, iva e cap., con distrazione agli avv.ti Medori e Pantaleoni;
- C. Dichiarà, ex art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, la sussistenza in capo all'ente appellante dei presupposti oggettivi per il pagamento dell'integrazione del contributo unificato.





Il Cons. est.
dott. Vincenzo Pio Baldi

Il Presidente
dott.ssa Annalisa Gianfelice

